



COMUNE DI RIESI
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

*Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del giorno 8 maggio 2020,
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.*

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5 del 12 novembre 2020

OGGETTO: Richiesta manifestazione di interesse ad aderire alla procedura semplificata di liquidazione.

L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di novembre, alle ore 11:15 e segg., nella Sede del Comune di Riesi, sita nella piazzetta don Pedro D'Altariva, si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Riesi, nelle persone dei Signori:

		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
Dott. Carmelo FONTANA	Presidente	X	
Dott. Calogero FERLISI	Componente	X	
Dott. Edmondo Enrico SANFILIPPO	Componente	X	

Partecipa alla riunione la dott.ssa Giuseppina La Morella, Segretario Generale del Comune di Riesi, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

p r e m e s s o

- che il Comune di Rieti, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27 dicembre 2019, resa immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che, con decreto del Presidente della Repubblica del giorno 8 maggio 2020, assunto al protocollo di questo Comune in data 27 maggio 2020, con il n. 7539, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Rieti, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che, in data 28 maggio 2020, il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, in persona dei Signori: dott. Calogero FERLISI, dott. Carmelo FONTANA e dott. Edmondo Enrico SANFILIPPO;
- che questa Commissione Straordinaria di Liquidazione, regolarmente insediatasi in data 1 giugno 2020, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ha disposto l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito Avviso ed invito ai creditori a presentare, entro il termine di sessanta giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- che il predetto termine è stato prorogato di ulteriori trenta giorni, con deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 4 del 30 luglio 2020, e la relativa scadenza è stata, pertanto, stabilita, a seguito della disposta proroga, per il giorno 2 settembre 2020;
- che il superiore Avviso è stato regolarmente pubblicato sul sito istituzionale del Comune e se ne è data anche comunicazione agli organi di stampa;

c o n s i d e r a t o

- che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2011, non è più previsto che lo Stato possa concorrere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dei debiti pregressi tramite mutuo ventennale e che, di conseguenza, tutte le risorse finanziarie per raggiungere il risanamento debbano essere reperite in ambito comunale;



- che le misure finalizzate all'attivazione delle entrate proprie che l'Ente dissestato è obbligato ad adottare sono quelle individuate dall'art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., vigente TUEL;

- che l'Ente è tenuto a contribuire all'onere della liquidazione, in particolare con:

- l'alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all'esercizio delle funzioni istituzionali;
- la destinazione degli eventuali avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto;
- la contrazione di un mutuo con oneri a carico del bilancio comunale, destinato a finanziare esclusivamente le passività relative a spese di investimento ed al ripiano dell'indebitamento di parte corrente, limitatamente alla copertura dei debiti maturati entro la data di entrata in vigore della citata Legge Costituzionale;
- il riaccertamento in via straordinaria di residui attivi ancora da riscuotere, riferiti alle annualità di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- i ratei dei mutui disponibili;
- le entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferiti alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione e non prescritte;
- gli eventuali proventi della cessione di attività produttive;

- che è facoltà dell'Ente, a norma dell'art. 258 del succitato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., fare ricorso ad un istituto analogo a quello del concordato preventivo, che consenta alla Commissione Straordinaria di Liquidazione di definire transattivamente le pretese creditorie, incluse quelle assistite da privilegio, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato, che sono liquidate per intero;

valutati

in tal senso, l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle istanze creditorie pervenute, quantificato in € 1.501.391,25, oltre gli importi relativi al salario accessorio per la parte non quantificata nelle istanze prodotte, al contenzioso in essere, agli oneri della liquidazione ed ai residui passivi da inserire d'Ufficio, nonché le risultanze emerse dalle relazioni sul dissesto, rese, a suo tempo, dal Responsabile dell'Area Finanziaria e dal Collegio dei Revisori dei Conti;

dato atto che

- in data 02 settembre 2020, è scaduto il termine perentori fissato per la presentazione delle istanze dei creditori;
- è tuttora in corso la rilevazione d'ufficio dei debiti fuori bilancio, riconosciuti e riconoscibili;

ritenuto

che questa Commissione Straordinaria di Liquidazione, ai fini di un risparmio di spesa e di accelerazione delle operazioni di risanamento dell'Ente, ritiene doveroso proporre alla Giunta Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione, normata dall'art. 258 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., affinché detto Organo Esecutivo possa decidere se aderirvi, entro trenta giorni, e, in caso di adesione, si impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare la massa passiva da transigere, tra cui anche i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili individuati sulla base dell'inventario dei beni dell'Ente, di qualsiasi atto o scrittura patrimoniale, delle risultanze del catasto o di altri pubblici Uffici, nonché d'ogni altra risultanza scritta o verbale ed inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili, che l'Amministrazione Comunale avrà cura di adottare nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58 del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in L. 6.8.2008, n. 133;

atteso che

è di tutta evidenza che la sopradescritta procedura consente, con la definizione transattiva dei debiti, un notevole risparmio finanziario e che la stessa, da una parte, permette al creditore di ottenere immediata liquidità; dall'altra, solleva l'Ente dal carico degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che, dopo il rendiconto finale, i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere, a carico del bilancio comunale;



rilevato

inoltre, che l'adozione di tale procedura è stata costantemente riconosciuta come uno strumento fondamentale per il risanamento finanziario dell'Ente Locale colpito dal dissesto. Si rimanda, a tal proposito, alle considerazioni contenute nelle Relazioni sulla gestione finanziaria degli Enti Locali, di cui alle deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nn. 14/2009 e 13/2012, a tenore delle quali, è stato evidenziato che *"... la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 TUEL ... E' in questo ambito che, probabilmente, il legislatore dovrebbe intervenire rendendola, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione ma, poi, accompagnandola con un sistema di utilizzo dei contributi straordinari e di altre risorse dell'Ente che permetta di disporre velocemente delle liquidità necessarie per le transazioni oltretutto, naturalmente, eliminando alcune rigidità della procedura stessa. E' di tutta evidenza che una massiccia applicazione della predetta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'altro importante positivo effetto di evitare all'Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce"*;

richiamata

anche la Circolare F.L. n. 19/2003, avente ad oggetto: *"Conversione in Legge n. 116 del 20 maggio 2003 del decreto legge 31 marzo 2003, n. 50. Disposizioni di interesse per gli enti locali"*, con cui viene esplicitato che, con l'introduzione della "procedura semplificata", si elimina *"un passaggio, al fine di accelerare la definizione della procedura della liquidazione straordinaria: quello della redazione e del deposito del piano di rilevazione"*;

evidenziato

- che, in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia sui quali deve essere basata una sana azione amministrativa, questa Commissione Straordinaria di Liquidazione deve tendere al perseguimento del massimo risparmio delle risorse e, nel contempo, garantire il soddisfacimento delle legittime aspettative dei creditori dell'Ente nel più breve tempo possibile;
- che l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi;

visti

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto: "*Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati*";

- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, con le successive modifiche ed integrazioni;

all'unanimità dei presenti,

d e l i b e r a

1. di richiedere, per le superiori motivazioni, alla Giunta Comunale se la stessa intenda, mediante proprio atto deliberativo, da adottarsi entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, aderire alla procedura semplificata di liquidazione prevista e disciplinata dall'art. 258 del TUEL, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., significando che la mancata adesione dovrà essere adeguatamente motivata;
2. di assumere, in caso di adesione da parte della Giunta Comunale, espresso e contestuale impegno da parte di quest'ultima di mettere a disposizione della Commissione Straordinaria di Liquidazione di questo Comune le risorse finanziarie necessarie;
3. di riservarsi di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti, non appena ultimata la rilevazione dei debiti d'Ufficio, tuttora in corso;
4. di dare atto che, nel caso in cui la Giunta Comunale non voglia aderire alla proposta di procedura semplificata, dovrà fornire adeguata motivazione ed indicare altre modalità e risorse che l'Amministrazione Comunale intende mettere a disposizione per far fronte alla massa passiva;
5. di disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, al Sindaco ed ai componenti della Giunta del Comune di Riesi, nonché la trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Consiglieri Comunali tutti;
6. di disporre, altresì, la trasmissione, a cura del medesimo Ufficio di Segreteria Generale, al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale, nonché al Sig. Prefetto di Caltanissetta ed alla Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;

7. di disporre, infine, a cura del predetto Ufficio di Segreteria Generale, la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., a cura dell'Amministrazione.

Alle ore 11:45, il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente

Dott. Carmelo FONTANA

Il Componente

Dott. Calogero FERLISI

Il Componente

Dott. Edmondo Enrico SANFILIPPO

Il Segretario Generale

Dott.ssa Giuseppina La Morella.



PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal MESSO, ai sensi dell'art. 32, co. 1, della Legge n. 69/2009, nel sito internet del Comune: www.comune.riesi.cl.it - Sez. Albo Pretorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

Riesi, li

12 NOV 2020

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

no 1148

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Riesi: www.comune.riesi.cl.it, Sez. Albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal 12 NOV 2020 al 27 NOV 2020.

Il Segretario Generale

Il Messo Comunale

IL MESSO NOTIFICATORE
CALASCIBETTA STEFANO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in data 12/11/2020.

Riesi, li

Il Segretario Generale